



F

*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
16 OTT. 2012
N. 21538

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

VISTO l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, emanato in attuazione del citato art.1, comma 851, della legge n. 296 del 2006 ed in particolare l'articolo 5 nel quale per mero errore materiale è stato erroneamente indicato il conto corrente sul quale devono essere versati i diritti di opposizione;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare il corretto flusso delle risorse finanziarie come previsto dal citato comma 851, far confluire i diritti di opposizione al medesimo conto corrente ove affluiscono i diritti per il deposito ed il mantenimento in vita dei titoli della proprietà industriale;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare il corretto flusso delle risorse finanziarie come previsto dal citato comma 851, far sì che i diritti di opposizione nel frattempo versati a partire dal mese di luglio 2011, mese di attuazione della procedura di opposizione, sul conto corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi vengano correttamente riversati sul conto corrente postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara;

RITENUTO necessario integrare i diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;





RITENUTO necessario prevedere il pagamento dei diritti per la lettera d'incarico nel caso in cui venga nominato il mandatario per la procedura di opposizione;

DECRETA

Art.1

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 6 aprile 2007, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

- a) all'articolo 5, al secondo capoverso dopo la parola "modelli," sono inserite le seguenti parole: "per i diritti di opposizione,";
- b) all'articolo 5, al sesto capoverso le parole "e di opposizione" sono eliminate;
- c) nella Tabella A, la lettera D) "Diritti di deposito opposizione alla registrazione dei marchi" è integrata con la seguente voce "Diritti per la lettera d'incarico 34,00";
- d) nella Tabella B, sezione "Fornitura per periodi semestrali dei dati banca dati UIBM", la parte 2 "Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale" è integrata con la seguente voce: "Traduzione Brevetti europei 350,00".

Art.2


1. Gli importi relativi ai diritti di opposizione versati a partire dal mese di luglio 2011, mese di attuazione della procedura di opposizione, sul conto corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere riversati sul conto corrente postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara.

Il presente decreto sarà comunicato ai competenti organi di controllo.

Roma, **5 1 OTT. 2012**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO


Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Fisco
presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Visto n. 2059 ex articolo 5, comma 2 D.lgs n. 128/2011

Capitolo P.G. Reg. SING n.

Roma 25/10/2012

IL DIRETTORE